

STATUTO

SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DALMINE BG VIA FRANCESCO
NULLO 1

Numero REA: BG - 441559

Codice fiscale: 04173980162

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2016 - Statuto completo	2
--	---



Dott. FILIPPO CALARCO
NOTAIO
Via Sant'Orsola n. 13
Tel. 035 222859 - Fax 035 236258

**Esente da imposta di bollo ex art. 19 della Tabella,
Allegato B, al D.P.R. 26.10.1972 N.642
N. 56.207 del Repertorio N. 17.563 della Raccolta**

ATTO COSTITUTIVO

della società cooperativa:

"Sogno società cooperativa sociale - ONLUS"

con sede in Dalmine (BG)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sedici** del mese di **settembre**,

16 settembre 2016

in **Bergamo**, in una sala della sede di **"CONFCOOPERATIVE - Unione Provinciale di BERGAMO"** sita in via Serassi n.ro 7.

Avanti a me Avv. **FILIPPO CALARCO**, Notaio in Bergamo, iscritto nel Ruolo dei Notai del Collegio Notarile di Bergamo, senza assistenza dei testimoni,

SONO PRESENTI I SIGNORI

- **MARCHETTI Edoardo**, nato a Seriate (BG) il giorno 02 (due) marzo 1960, residente a Dalmine (BG) in via Albegno n.ro 3, codice fiscale MRC DRD 60C02 I628T, cittadino italiano;

- **FORLANI Don Claudio Massimiliano**, nato a Mornico al Serio (BG) il giorno 04 (quattro) maggio 1967, residente a Predore (BG) in via Don Leopoldo Gentili n.ro 9, codice fiscale FRL CDM 67E04 F738J, cittadino italiano;

- **FEDRIGHINI Licia**, nata a Sarnico (BG) il giorno 25 agosto 1971, residente a Predore (BG) in via Saino n.ro 3, codice fiscale FDR LCI 71M65 I437K, cittadina italiana;

- **VENEZIA Egle**, nata a Bergamo il giorno 27 ottobre 1963, residente a Dalmine (BG) in via Capitano Sora n.ro 4, codice fiscale VNZ GLE 63R67 A794O, cittadina italiana.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei Signori comparenti i quali, con il presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - E' costituita la Società Cooperativa denominata:

"Sogno società cooperativa sociale - ONLUS"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto nel titolo VI del cod. civ. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART. 2 - La cooperativa ha sede legale nel Comune di Dalmine (BG).

L'indirizzo della sede legale è stabilito in via Francesco Nullo n.ro 1, nel Comune di Dalmine (BG).

La pubblicità e le successive modifiche dell'indirizzo della sede legale sono soggette alla disciplina dell'art. 111-ter delle disp. di attuaz. al cod. civ., alla cui disciplina sono soggette altresì le sue eventuali successive modificazioni.

ART. 3 - La durata della cooperativa è stabilita fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato dall'assemblea dei soci.

ART. 4 - Il capitale sociale iniziale della cooperativa ammonta a complessivi **Euro 100,00 (cento/00)**, suddiviso in n. 04 (quattro) quote, dell'ammontare di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna, sottoscritto e versato nelle casse sociali in data odierna dai soci, in parti uguali tra gli stessi, e precisamente:

- dal socio Signor **MARCHETTI Edoardo**, è sottoscritto e versato in data odierna per n. 01 (una) quota di euro 25,00 (venticinque/00);

- dal socio Signor **FORLANI Don Claudio Massimiliano**, è sottoscritto e versato in data odierna per n. 01 (una) quota di Euro 25,00 (venticinque/00);
- dalla socia Signora **FEDRIGHINI Licia**, è sottoscritto e versato in data odierna per n. 01 (una) quota di Euro 25,00 (venticinque/00);
- dalla socia Signora **VENEZIA Egle**, è sottoscritto e versato in data odierna per n. 01 (una) quota di Euro 25,00 (venticinque/00);

ART. 5 - SCOPO -

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo articolo 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 lett. b) e articolo 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

ART. 6 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o in conto terzi, la progettazione, realizzazione e/o conduzione di iniziative produttive, di distribuzione o di servizi commerciali, quali a titolo esemplificativo:

1/ fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pulitori, netturbini e simili), gestire impianti di raccolta, smaltimento, recupero e

trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti; anche di comunicazione/informazione; stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le sue elencate attività;

2/ fornire servizi di gestione, ricevimento, movimentazione e stoccaggio merci, preparazione e confezionamento di prodotti anche alimentari, controllo qualità dei prodotti, preparazione ordini e spedizioni e tutte le altre attività complementari e ausiliarie;

3/ servizio di trasporto di persone o cose;

4/ facchinaggio e tutte le attività preliminari e di complemento al facchinaggio stesso compreso: legatura, pesatura, accatastamento, imballaggio, presa in consegna, recapito in loco, ecc.;

5/ gestione, manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi, palestre, parchi, giardini, spiagge;

6/ servizi di portierato, ecc.;

7/ trasporto merci collegato all'esecuzione di appalti ricevuti;

8/ attività di varia qualifica professionale a tempo determinato (tassativamente escluse le attività "riservate" a professionisti iscritti in appositi Albi od Elenchi);

9/ gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione aziendale per conto terzi e servizi di consulenza di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione di strumenti per la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali;

10/ prestazione di servizi per soggetti privati ed enti privati e pubblici;

11/ servizi di vigilanza e sicurezza per aziende, pubblici esercizi e comunità;

12/ servizi riguardanti l'attività tipica dei ristoranti, degli alberghi e delle strutture turistiche e ricettive di ogni genere; servizi di ricezione ed ospitalità, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture della ristorazione, alberghiere e turistiche

13/ gestire in maniera diretta strutture ricettive, di ristorazione e turistiche o bar e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi;

14/ provvedere alla commercializzazione di attrezzature e materiale di consumo per l'esecuzione di appalti ricevuti;

15/ gestire servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e simili;

16/ promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale;

17/ la gestione di attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui la società opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- aziende agricole in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati (frutta, erbe aromatiche, ortaggi, ecc.);
- attività di cura e gestione di animali domestici;
- attività di sartoria e gestione e riciclaggio di vestiti usati;
- attività di riparazione di cicli e motocicli;
- lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;
- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;
- organizzazione, gestione, in proprio e non, di aziende agricole forestali, florovivai-stiche;

- produzione e commercializzazione di prodotti alimentari (marmellate e confetture, frutta disidratata, miele, conserve, tisane, spezie, caramelle, ecc.), articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili ed arredamento, oggetti di antiquariato, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza, che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;

18/ disbrigo pratiche presso enti pubblici e privati di vario genere, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;

19/ progettazione (tassativamente escluse le attività "riservate" a professionisti iscritti in appositi Albi od Elenchi), ristrutturazione, manutenzione e pulizia di stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc.....), tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;

20/ dare servizi per: gestione biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali di interesse culturale, artistico, storico, servizi culturali in genere e per organizzare mostre, mercati, meeting utili per la cooperativa sociale, servizi e gestione di attività turistiche, sportive e del tempo libero;

21/ attivazione di idonei strumenti operativi ovvero di supporto scientifico e/o tecnico sia nell'ambito dei settori della programmazione, della progettazione e della pianificazione a livello di territorio, di impresa e di mercato, gestendone eventualmente anche gli aspetti promozionali;

22/ l'ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di imprenditorialità, con particolare riguardo per le persone a disagio, emarginate e svantaggiate;

23/ la programmazione e realizzazione di formazione e, in particolare, il concorso a potenziare, tramite la formazione, le capacità tecnico-professionali dei soci della cooperativa, tecnici, dirigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e di occupazione, dei lavoratori in mobilità, cassaintegrati, disoccupati e comunque di lavoratori interessati a processi di riqualificazione e di riconversione. Da tutte le suindicate attività sono tassativamente escluse tutte le attività oggetto di "riserva" di legge a favore di professionisti iscritti in appositi Albi ed Elenchi;

24/ attività di animazione del tempo libero e gestione di spazi gioco;

25/ organizzazione di laboratori, eventi e percorsi didattici;

26/ organizzazione di uscite didattiche e di socializzazione;

27/ attività di didattica, di socializzazione e di terapia con l'ausilio di animali e in rapporto con la natura;

28/ attività in genere volte al ristabilimento dell'equilibrio fisico e psichico.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della

Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 7 - Le norme relative al funzionamento degli organi sociali ed alle relative competenze, ai poteri dell'organo amministrativo, alla circolazione delle partecipazioni sociali, alla clausola di conciliazione ed alla clausola arbitrale ed, in genere, le norme che disciplinano la Società cooperativa medesima, risultano dallo Statuto Sociale che, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti, debitamente firmato dagli stessi e da me notaio, **al presente atto si allega sotto la lettera "A"**, per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 8 - La Società cooperativa è amministrata, fino a revoca o dimissioni, da un Consiglio di Amministrazione, composto da 04 (quattro) membri, nelle persone dei Signori:

- **FORLANI Don Claudio Massimiliano**, che viene ora stesso nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **FEDRIGHINI Licia**, che viene ora stesso nominata Vice-Presidente;

- **MARCHETTI Edoardo**, Consigliere;

- **VENEZIA Egle**, Consigliere;

tutti come sopra comparsi nel presente atto, i quali, essendo qui presenti, accettano la carica conferita, dichiarando che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge.

ART. 9 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

ART. 10 - Le spese del presente atto, relative e conseguenziali, che ammontano complessivamente a circa Euro 1.565,39 sono a carico della cooperativa.

Richiesto, io Notaio ricevo quest'atto, da me letto, unitamente all'allegato statuto sociale, ai Signori comparenti, i quali lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 18:00 (diciotto e zero minuti).

Completato di mio pugno, quest'atto è scritto in gran parte a macchina da persona di mia fiducia su quattordici pagine e quanto fin qui di questa quindicesima di quattro fogli.

F.TO EGLE VENEZIA

LICIA FEDRIGHINI

D.CLAUDIO FORLANI MASSIMILIANO

EDOARDO MARCHETTI

notaio FILIPPO CALARCO (impronta sigillo)



Dott. FILIPPO CALARCO
NOTAIO

Via Sant'Orsola n. 13
Tel. 035 222859 - Fax 035 236258

ALLEGATO "A" AI N.RI 56.207/17.563 DI REP./RACC.

TITOLO I : DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

E' costituita con sede nel comune di Dalmine (BG) la Società cooperativa denominata

"Sogno società cooperativa sociale – ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2 (DURATA)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II : SCOPO – OGGETTO

ARTICOLO 3 (SCOPO MUTUALISTICO)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

ARTICOLO 4 (OGGETTO SOCIALE)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo pre-

cedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o in conto terzi, la progettazione, realizzazione e/o conduzione di iniziative produttive, di distribuzione o di servizi commerciali, quali a titolo esemplificativo:

1/ fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pulitori, netturbini e simili), gestire impianti di raccolta, smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti; anche di comunicazione/informazione; stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le sue elencate attività;

2/ fornire servizi di gestione, ricevimento, movimentazione e stoccaggio merci, preparazione e confezionamento di prodotti anche alimentari, controllo qualità dei prodotti, preparazione ordini e spedizioni e tutte le altre attività complementari e ausiliarie;

3/ servizio di trasporto di persone o cose;

4/ facchinaggio e tutte le attività preliminari e di complemento al facchinaggio stesso compreso: legatura, pesatura, accatastamento, imballaggio, presa in consegna, recapito in loco, ecc.;

5/ gestione, manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi, palestre, parchi, giardini, spiagge;

6/ servizi di portierato, ecc.;

7/ trasporto merci collegato all'esecuzione di appalti ricevuti;

8/ attività di varia qualifica professionale a tempo determinato (tassativamente escluse le attività "riservate" a professionisti iscritti in appositi Albi od Elenchi);

9/ gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione aziendale per conto terzi e servizi di consulenza di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione di strumenti per la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali;

10/ prestazione di servizi per soggetti privati ed enti privati e pubblici;

11/ servizi di vigilanza e sicurezza per aziende, pubblici esercizi e comunità;

12/ servizi riguardanti l'attività tipica dei ristoranti, degli alberghi e delle strutture turistiche e ricettive di ogni genere; servizi di ricezione ed ospitalità, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture della ristorazione, alberghiere e turistiche

13/ gestire in maniera diretta strutture ricettive, di ristorazione e turistiche o bar e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi;

14/ provvedere alla commercializzazione di attrezzature e materiale di consumo per l'esecuzione di appalti ricevuti;

15/ gestire servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e simili;

16/ promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale;

17/ la gestione di attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui la società opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- aziende agricole in proprietà o in affitto;

- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati (frutta, erbe aromatiche, ortaggi, ecc.);

- attività di cura e gestione di animali domestici;

- attività di sartoria e gestione e riciclaggio di vestiti usati;
- attività di riparazione di cicli e motocicli;
- lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;
- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;
- organizzazione, gestione, in proprio e non, di aziende agricole forestali, florovivai-
stiche;
- produzione e commercializzazione di prodotti alimentari (marmellate e confetture,
frutta disidratata, miele, conserve, tisane, spezie, caramelle, ecc.), articoli di artigia-
nato, di cartoleria e cancelleria, mobili ed arredamento, oggetti di antiquariato, com-
plementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di va-
ria provenienza, che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;
18/ disbrigo pratiche presso enti pubblici e privati di vario genere, richieste e ritiro
certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare
e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;
19/ progettazione (tassativamente escluse le attività "riservate" a professionisti i-
scritti in appositi Albi od Elenchi), ristrutturazione, manutenzione e pulizia di stabili,
mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fas-
ce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc.....), tutti
gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;
20/ dare servizi per: gestione biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali
di interesse culturale, artistico, storico, servizi culturali in genere e per organizzare
mostre, mercati, meeting utili per la cooperativa sociale, servizi e gestione di atti-
vità turistiche, sportive e del tempo libero;
21/ attivazione di idonei strumenti operativi ovvero di supporto scientifico e/o tecni-
co sia nell'ambito dei settori della programmazione, della progettazione e della pia-
nificazione a livello di territorio, di impresa e di mercato, gestendone eventualmen-
te anche gli aspetti promozionali;
22/ l'ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o programmi a favore del-
l'occupazione e/o di nuove forme di imprenditorialità, con particolare riguardo per
le persone a disagio, emarginate e svantaggiate;
23/ la programmazione e realizzazione di formazione e, in particolare, il concorso a
potenziare, tramite la formazione, le capacità tecnico-professionali dei soci della
cooperativa, tecnici, dirigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e di occupazio-
ne, dei lavoratori in mobilità, cassaintegrati, disoccupati e comunque di lavoratori
interessati a processi di riqualificazione e di riconversione. Da tutte le suindicate at-
tività sono tassativamente escluse tutte le attività oggetto di "riserva" di legge a fa-
vore di professionisti iscritti in appositi Albi ed Elenchi.
24/ attività di animazione del tempo libero e gestione di spazi gioco;
25/ organizzazione di laboratori, eventi e percorsi didattici;
26/ organizzazione di uscite didattiche e di socializzazione;
27/ attività di didattica, di socializzazione e di terapia con l'ausilio di animali e in rap-
porto con la natura;
28/ attività in genere volte al ristabilimento dell'equilibrio fisico e psichico.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperati-
va potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelen-
cate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura
immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo
svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,
attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,

attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III: SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 (SOCI COOPERATORI)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1/ soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative;

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2/ soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

ARTICOLO 6 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

a/ l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b/ la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

c/ il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a/ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b/ l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c/ l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d/ la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e/ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il re-

golamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f/ l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

g/ la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

h/ la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

i/ la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (OBBLIGHI DEI SOCI)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a/ al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
b/ all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

ARTICOLO 10 (RECESSO DEL SOCIO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a/ che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b/ che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c/ il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d/ che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del

provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

ARTICOLO 11 (ESCLUSIONE)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a/ non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

b/ risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;

c/ previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d/ svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e/ nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 12 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ARTICOLO 13 (RIMBORSO DELLA QUOTA)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono

verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 14 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV: SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 15 (SOCI SOVVENTORI)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

ARTICOLO 16 (CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 1.000,00 (euro mille/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

ARTICOLO 17 (ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

ARTICOLO 18 (DELIBERAZIONE DI EMISSIONE)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deli-

berazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

ARTICOLO 19 (DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a/ il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b/ qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c/ ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

d/ I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 10.000,00 euro e fino a 30.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 30.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 50.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 100.000,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e/ i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi cinque anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V : PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 20 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

Il patrimonio della società è costituito:

1/ dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a/ dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b/ dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2/ dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3/ dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4/ dalla riserva straordinaria;

5/ da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 21 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

ARTICOLO 22 (BILANCIO D'ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a/ a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b/ al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c/ a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d/ ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e/ ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 23 (RISTORNI)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristori, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristori attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristori, destinati ai soci lavoratori potranno essere assegnati, oltre che mediante

erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI : DECISIONI DEI SOCI ED AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA

ARTICOLO 24 (DECISIONI DEI SOCI)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a/ l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b/ la nomina, la struttura nonché la revoca dell'Organo amministrativo;
- c/ l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- d/ la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- e/ la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f/ le modificazioni dell'atto costitutivo;
- g/ l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- h/ l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i/ l'approvazione del regolamento interno dei soci lavoratori, così come previsto dall'articolo 6 della Legge 142/2001 e gli eventuali ulteriori regolamenti interni;
- j/ la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- k/ la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ARTICOLO 25 (DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO)

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto prescritto al successivo articolo ed in alternativa al metodo collegiale ivi previsto, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, lo stesso potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i sette giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 19 se socio sovventore.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 26 (ASSEMBLEE)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f), h), i) e j) del precedente articolo 24, nonché in materia di ammissione di soci, di emissione di quote di sovvenzione ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea senza ritardo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 27 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

ARTICOLO 28 (VOTO ED INTERVENTO)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a/ sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b/ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c/ sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d/ vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

ARTICOLO 29 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di

questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 30 (AMMINISTRAZIONE)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 31 (DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO)

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle riguardanti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento, inviato per tempo a tutti i Consiglieri, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli Amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun Amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il Consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. Tutti i Consiglieri devono essere informati per tempo. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli Amministratori.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli Amministratori, Sindaci e revisore legale dei conti, se nominati, indicando:

- i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.

ARTICOLO 32 (ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

In caso di richiesta di un Amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a/ che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b/ che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c/ che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d/ che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 33 (COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 34 (INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

ARTICOLO 35 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci, gli amministratori non hanno diritto ad alcun compenso.

L'assemblea che deliberi il compenso, può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Il Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo se nominato, può determinare il compenso dovuto agli amministratori ai quali sono affidati specifici compiti.

ARTICOLO 36 (RAPPRESENTANZA)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle

norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 37 (ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI)

L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di un unico membro effettivo.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'organo di controllo, quando nominato, esercita anche il controllo legale dei conti, salvo che non vi sia anche la nomina di un revisore legale, nel qual caso la funzione di controllo legale dei conti viene attribuita a quest'ultimo.

Anche in mancanza dell'organo di controllo, con decisione dei soci può essere nominato un revisore legale cui viene attribuita la funzione di revisione legale dei conti ex articolo 14 del D.lgs. 39/2010.

TITOLO VII: CONTROVERSIE

ARTICOLO 38 (CLAUSOLA ARBITRALE)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a/ tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b/ le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c/ le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da Confcooperative, ove costituito.

ARTICOLO 39 (ARBITRI E PROCEDIMENTO)

Gli arbitri sono in numero di:

- a/ uno, per le controversie di valore inferiore a €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b/ tre, per le altre controversie;
- c/ nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circo-

scrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 40 (SCIoglimento ANTICIPATO)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 41 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 42 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno istituiti.

ARTICOLO 43 (PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E

DEVOLUZIONE)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a/ non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b/ non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c/ non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d/ dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 44 (RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Letto, accettato e sottoscritto.

F.TO EGLE VENEZIA

LICIA FEDRIGHINI

D.CLAUDIO FORLANI MASSIMILIANO

EDOARDO MARCHETTI

notaio FILIPPO CALARCO (impronta sigillo)

[illegible]